

D.G.R. 26 maggio 2009, n. 1568.(1)

Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007 - 2009 (Delib.C.R. 28 ottobre 2008, n. 72. Interventi destinati alla cessione in proprietà a prezzo convenzionato. Approvazione dello schema tipo di Convenzione da sottoscrivere con gli Istituti bancari, per la concessione di contributi a fondo perduto in conto interessi, contratti per la realizzazione di alloggi e relativi accessori.

(1)Pubblicata nel B.U. Veneto 12 giugno 2009, n. 48.

L'Assessore regionale alle Politiche dei Lavori Pubblici e Sport, Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

In data 28 ottobre scorso il Consiglio Regionale, con *Delib.C.R. n. 72/2008*, ha approvato il "Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007-2009", che prevede, tra l'altro, l'attivazione di una serie di iniziative rivolte, da una parte, ad incrementare l'attuale patrimonio immobiliare abitativo di edilizia residenziale pubblica in capo alle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale - A.T.E.R., dall'altra, alla concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione o il recupero, in capo alle medesime Aziende e ad operatori privati - Imprese di Costruzione e loro Consorzi, Cooperative di Abitazione e loro Consorzi, Fondazioni ONLUS statutariamente dedicate a contrastare il disagio abitativo, di interventi destinati alla locazione a canone concertato *ex legge n. 431/1998* ed alla cessione in proprietà a prezzo convenzionato.

Per questo ultimo tipo di iniziativa (la cessione in proprietà a prezzo convenzionato), la richiamata *Delib.C.R. n. 72/2008*, prevede:

1. una disponibilità finanziaria complessiva pari ad euro 58.305.181,36, aumentata dei proventi derivanti dai rientri e dalle economie derivanti dai rientri e dalle economie indicati al punto 5., lettere a), b) e c) del suddetto Provvedimento consiliare, ripartibile al cinquanta per cento tra gli operatori Imprese di costruzione e Cooperative di Abitazione/Fondazioni ONLUS (punto 8.2.5., primo capoverso, del Provvedimento);

2. l'approvazione, da parte della Giunta regionale, di appositi e specifici bandi di concorso rivolti alla selezione ed alla scelta degli operatori e dei programmi finanziabili (punto 9., secondo capoverso, del Provvedimento);

3. l'approvazione di apposita Convenzione (punto 8.2.5., secondo capoverso, del Provvedimento) da sottoscrivere con gli Istituti bancari, rivolta a disciplinare la erogazione alle Banche del contributo a fondo perduto in conto interessi regionale, la concessione dei mutui agli operatori, successivamente accollabili agli acquirenti/assegnatari degli alloggi, il tasso di interesse riconoscibile ai prestiti e quello di attualizzazione applicabile al contributo.

Per quanto riguarda quanto illustrato nel precedente punto 2., la Giunta regionale, in data odierna, ha approvato il provvedimento rivolto alla indizione dei bandi di concorso, con i quali, per quanto riguarda la cessione in proprietà a prezzo convenzionato (allegati "C" e "D", parti integranti e sostanziali del provvedimento di approvazione), sono stati stabiliti i criteri di ammissibilità degli operatori e dei programmi, le condizioni prioritarie per la scelta degli interventi finanziabili, i metodi e le condizioni per la erogazione del beneficio.

Con il provvedimento di approvazione, inoltre, è stato preso atto che le abitazioni realizzate e recuperate con i proventi disposti dai suddetti bando di concorso, proprio per i requisiti oggettivi stabiliti e per le finalità finanziarie disposte dai bandi stessi, rientrano nella definizione di "alloggio sociale" prevista dal D.M. 22 aprile 2008, n. 3904 del Ministro delle Infrastrutture di concerto con i

Ministri della Solidarietà Sociale, delle Politiche per la Famiglia e per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive, e, conseguentemente ed a norma di quanto disposto dall'art. 1 del decreto ministeriale medesimo, sussiste per il caso di specie l'esenzione dell'obbligo della notifica degli aiuti di Stato di cui agli artt. 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Per quanto riguarda, infine, quanto illustrato nel precedente punto 3., i suddetti bandi di concorso, al punto 4.1., stabiliscono che:

a. l'incentivazione regionale per unità abitativa consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto in conto interessi della entità massima di euro 25.000,00 per alloggio, da utilizzare nei primi quindici anni su di un mutuo della durata massima di quaranta anni, da contrarre con un Istituto mutuante sulla base di accordi regolati da apposita Convenzione;

b. il suddetto contributo, che può essere utilizzato solamente nella fase di ammortamento del prestito, potrà pertanto essere esclusivamente impiegato per l'abbattimento del tasso di interesse bancario applicato sul mutuo, che sarà restituito mediante il pagamento di rate semestrali posticipate, decorrenti dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla data di stipula dell'atto di erogazione e quietanza a saldo del mutuo stesso.

In tale contesto, si palesa necessario procedere alla approvazione dello schema tipo di Convenzione e dei documenti acclusi alla medesima, da sottoscrivere con gli Istituti mutuanti per la concessione dei finanziamenti di che trattasi, di cui agli Allegati "A", "B" e "C", parti integrale e sostanziale del presente provvedimento, Convenzione che tiene conto, per le operazioni di specie, di tutti i presupposti stabiliti dalla richiamata *Delib.C.R. n. 72/2008* e dai bandi regionali di concorso attuativi, in un'ottica di omogeneità e coerenza di principio allo schema tipo di Convenzione approvato dalla Giunta regionale con precedente *Delib.G.R. 30 dicembre 2008, n. 4132*, per la concessione di contributi a fondo perduto su mutui contratti dalle giovani coppie o dai nuclei familiari con figli minori a carico, per l'acquisto o la costruzione della prima casa ovvero il recupero dell'abitazione principale, iniziativa finanziaria disposta dall'*art. 85, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1*.

Nel particolare, il suddetto schema tipo di Convenzione è rivolto a disciplinare i rapporti con gli Istituti mutuanti, gli operatori di settore (Imprese di Costruzione e loro Consorzi, Cooperative di Abitazione e loro Consorzi, Fondazioni ONLUS statutariamente dedicate a contrastare il disagio abitativo) ed i beneficiari finali (acquirenti/assegnatari degli alloggi realizzati), per quanto riguarda:

- i termini e le procedure per la concessione dei mutui;
- i termini e le procedure per la erogazione dei contributi regionali;
- i tassi applicabili ai prezzi e quelli di attualizzazione riconosciuti sui benefici;
- i termini per la restituzione del debito.

Inoltre, al fine di consentire la completa copertura, in capo al mutuatario, del prestito contratto rispetto al valore dell'alloggio, lo schema tipo di Convenzione in esame prevede anche che la Regione si obblighi ad accantonare un importo pari al 5% dell'intera somma stanziata per l'iniziativa (euro 2.915.259,06, pari al 5% dell'intera disponibilità finanziaria stanziata per l'iniziativa, pari ad euro 58.305.181,36), per costituire, nei confronti della Banca, titolo di garanzia contro il rischio, in capo all'acquirente/assegnatario dell'alloggio, di insolvenza del mutuo limitatamente alla quota prestata e corrispondente alla differenza tra l'80% del valore dell'immobile ottenuto in proprietà a seguito di acquisto/assegnazione (attuale limite di prestito abitualmente consentito per similari operazioni di credito fondiario) e fino, per l'appunto, al 100% del medesimo.

In tale contesto, si propone di far fronte al suddetto accantonamento mediante l'utilizzo delle somme individuate a titolo di rientri di finanziamenti precedentemente assentiti per l'edilizia residenziale agevolata e di economie finanziarie maturate nell'ambito di programmi costruttivi avviati con precedenti iniziative avviate, individuati nel punto 5., lettere a), b) e c), rientri ed economie che, allo stato attuale, assicurano ampia copertura finanziaria.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la *Delib.C.R. 28 ottobre 2008, n. 72*;

Vista la precedente propria *Delib.G.R. 30 dicembre 2008, n. 4132*, nonché il provvedimento di Giunta approvato in data odierna, rivolto ad approvare l'indizione dei bandi di concorso per la realizzazione di alloggi, tra l'altro, da cedere in proprietà a prezzo convenzionato;

Vista la *legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1* e successive modifiche ed integrazioni;

Delibera

1. di approvare, per i motivi indicati nelle premesse, lo schema tipo di Convenzione di cui agli Allegati "A", "B" e "C", parti integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la concessione, in favore degli operatori - Imprese di Costruzione e loro Consorzi, Cooperative di Abitazione e loro Consorzi, Fondazioni ONLUS statutariamente dedicate a contrastare il disagio abitativo - di contributi a fondo perduto su mutui, per la realizzazione di alloggi da cedere in proprietà a prezzo convenzionato, di cui al "Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007 - 2009", approvato con *Delib.C.R. 28 ottobre 2008, n. 72*;

2. di incaricare, ai sensi dell'art. 23, comma 2, lettera 1-bis) della *legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1* e successive modifiche ed integrazioni, il Dirigente regionale della Direzione per l'Edilizia Abitativa alla sottoscrizione della Convenzione di cui al precedente punto 1., nonché allo svolgimento di tutti i conseguenti adempimenti del caso, rivolti, per l'appunto, alla regolare e completa riuscita dell'iniziativa, ivi compresa l'assunzione di apposito provvedimento rivolto alla costituzione dell'accantonamento a titolo di garanzia, nei termini e modi descritti nelle premesse della presente deliberazione.

Allegato A

Convenzione per la concessione di contributi su mutui per l'acquisto di alloggi a prezzo convenzionato di cui al punto 8.2.5. del Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 2007-2009

La Regione Veneto, rappresentata dal Signor, nella sua qualità di,
in prosieguo denominata "Regione"

e

l'Istituto di Credito, con sede in....., via.....,
rappresentata dal Signor, in prosieguo denominato "Banca"

premessi che

- il Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 2007-2009, approvato con *Delib.C.R. 28 ottobre 2008, n. 72* pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 97 del 25 novembre 2008, stanziava complessivamente euro 58.305.181,36 (cinquantottomilionitrecentocinquemilacentottantuno virgola trentasei), somma alla quale si aggiungono i proventi derivati dai rientri e dalle economie di cui alle lettere a), b) e c) del punto 5. del predetto Programma, come contributi a fondo perduto su mutui per l'acquisto della prima casa nell'ambito di interventi realizzati da Imprese di Costruzione e loro Consorzi, Cooperative di Abitazione e loro Consorzi e Fondazioni ONLUS statutariamente dedicate a contrastare il disagio abitativo;
 - lo stesso Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 2007-2009, determina i richiamati contributi nella misura unitaria massima di euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zerozero) ad alloggio, per un obiettivo fisico atteso di almeno 2.333 (duemilatrecentotrentatre) alloggi sostenuti da mutuo agevolato;
 - la Banca sottoscrittrice si rende disponibile all'erogazione di mutui alle condizioni della presente convenzione per un ammontare complessivo di euro (.....);
 - ai fini della presente Convenzione, con "operatori" si intendono le Imprese di Costruzione e loro Consorzi, le Cooperative di Abitazione e loro Consorzi e le Fondazioni ONLUS statutariamente dedicate a contrastare il disagio abitativo, prescelti dalla Regione in seguito ad appositi bandi;
 - ai fini della presente Convenzione, con "beneficiario" si intende il proprietario della prima casa acquisita a valere su un mutuo agevolato dal contributo regionale;
 - ai fini della presente Convenzione, con "benefici" si intendono i contributi regionali a fondo perduto concessi per la riduzione degli interessi sulle rate di ammortamento nei primi 15 anni;
 - la Banca, nell'ambito delle disponibilità sopra evidenziate, si impegna a concedere mutui edilizi ai sensi del *Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, ed eventuali modifiche ed integrazioni, a tasso fisso o variabile, usufruenti dei sopraindicati contributi regionali;
 - la Regione si obbliga ad accantonare un importo pari al 5% (cinque per cento) delle somme dianzi evidenziate, a valere come titolo di garanzia contro il rischio d'insolvenza del mutuatario, limitatamente alla quota di mutuo prestata dalla Banca oltre all'80% (ottanta per cento) del valore dell'immobile;
 - che la Banca e la Regione intendono regolare con apposita convenzione il rapporto funzionale tra concessione di pubblici contributi e erogazione di mutui agevolati;
- tutto ciò premesso e confermato come parte integrante e sostanziale del presente atto

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

1. La Banca si impegna a concedere mutui per l'acquisto di prima casa nell'ambito di interventi di costruzione e complessi edilizi, aventi le caratteristiche di cui alla *Delib.G.R. 12 aprile 2002, n. 897* ed al punto 7. della *Delib.C.R. 28 ottobre 2008, n. 72*, alle condizioni previste dalla presente Convenzione.
2. Resta inteso che la Banca si riserva la facoltà di non accogliere le domande, di differire la stipulazione dei contratti di mutuo o di non darvi luogo, qualora non siano soddisfatti i necessari requisiti creditizi o risultino impedimenti, tecnici o legali, tali da rendere l'operazione non procedibile. Di tali condizioni ostative la Banca dovrà dare immediata e motivata comunicazione alla Regione.
3. La valutazione degli immobili cauzionali verrà effettuata in riferimento ai valori stabiliti nella Convenzione stipulata ai sensi della *legge regionale 9 settembre 1999, n. 42*, tra Comune e operatore.

Art. 2

1. I mutui di cui alla presente Convenzione, oggetto d'accollo da parte dei beneficiari, in possesso dei requisiti soggettivi previsti nel Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 2007-2009, indicati dagli stessi operatori per i programmi prescelti dalla Regione a seguito di appositi bandi, saranno soggetti a previa verifica della compatibilità della rata del mutuo con il bilancio familiare, da svolgersi secondo criteri condivisi con la Banca.
2. A tal fine farà fede la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco degli operatori prescelti dalla Regione e dei relativi programmi, con l'indicazione della localizzazione, la quantificazione dei contributi impegnati e del numero degli alloggi fruitori di mutuo agevolato.
3. La Banca scelta dall'operatore provvederà alla propria istruttoria ed alla conseguente deliberazione dell'operazione finanziaria (concessione di mutuo cantiere) entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui all'allegato "B", parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, dandone comunicazione alla Regione.
4. Le operazioni di sottoscrizione dell'atto condizionato di mutuo, dell'atto definitivo di mutuo e del frazionamento dovranno essere svolte con particolare sollecitudine.

Art. 3

1. I mutui derivanti dal frazionamento del mutuo cantiere e destinati all'accollo da parte dei beneficiari, avranno rate mensili d'ammortamento e potranno essere regolati a tasso fisso o a tasso variabile, con il seguente trattamento:

a) a tasso fisso: il tasso sarà quello risultante al momento della stipulazione del contratto definitivo di mutuo, e non potrà essere superiore a IRS (lettera) relativo alla durata del mutuo, rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo immediatamente precedente la data di stipula dell'atto predetto, maggiorato di punti, - virgola (spread);

b) a tasso variabile: a tasso iniziale non superiore a EURIBOR 3 (tre) mesi, 365 (trecentosessantacinque) giorni, rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo del mese precedente quello di stipula dell'atto definitivo di mutuo, maggiorato di punti, - virgola (spread), con incombenza di rilevazione mensile e conseguente ricalcolo dei tassi d'interesse dei mutui e di attualizzazione del contributo regionale

ovvero

a tasso variabile: a tasso iniziale pari al tasso "BCE" vigente al momento della stipula dell'atto definitivo di mutuo, maggiorato di punti, - virgola (spread) con adeguamento a variazioni successivamente rilevate, a partire dal momento del loro verificarsi e conseguente ricalcolo degli interessi e del contributo regionale attualizzato.

2. La durata dei mutui potrà essere determinata, a scelta del beneficiario, in anni da 15 (quindici) a 40 (quaranta), fermo restando che il contributo regionale di euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zerozero) sarà utilizzato per la riduzione degli interessi sulle rate nei primi quindici anni del periodo di ammortamento, decorrenti dalla data di stipula del contratto di compravendita/assegnazione definitiva dell'alloggio.

3. Decorso il termine dei quindici anni, a richiesta del beneficiario sarà, senza costi, rinegoziata con la Banca la durata dell'ammortamento del capitale residuo, permanendo le condizioni del contratto originario relativamente alla determinazione del tasso e delle altre clausole accessorie.

L'età dei mutuatari alla scadenza del mutuo rinegoziato non potrà comunque superare i 75 (settantacinque) anni.

4. I mutui cantiere saranno esenti da spese di istruttoria tecnico/legale, ivi comprese quelle di perizia e beneficeranno delle migliori condizioni previste dalla Banca per le operazioni della specie. Saranno a carico degli operatori le spese notarili e gli oneri fiscali ai sensi del *Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601*, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle indicate nell'allegato "C", parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, unitamente ai relativi costi.

Art. 4

1. Sulla base della deliberazione della Banca, la Regione provvederà ad emanare il decreto di concessione del contributo, ferma restando la possibilità per la Banca di stipulare il Contratto condizionato di mutuo con l'operatore anche nelle more dell'approvazione di detto decreto, previa acquisizione della Comunicazione di inizio dei lavori del programma finanziato, debitamente timbrata dal Comune. Copia autentica del Contratto condizionato di mutuo verrà trasmessa dalla Banca alla Regione.

2. La Banca e l'operatore potranno convenire l'erogazione di somme in conto del mutuo concesso, in relazione allo stato di avanzamento lavori e più precisamente:

- a) 30% (trenta per cento) al getto delle fondazioni;
- b) 30% (trenta per cento) al tetto;
- c) 20% (venti per cento) al completamento degli impianti;
- d) 20% (venti per cento) alla fine lavori comunicata in Comune.

Entro novanta giorni dalla fine lavori dovrà aver luogo la stipula dell'Atto di erogazione e quietanza a saldo del mutuo, con frazionamento in quote dello stesso e della relativa ipoteca.

Copia autentica dell'Atto di erogazione, quietanza a saldo e frazionamento del mutuo, unitamente alla richiesta di erogazione del contributo e del Quadro Tecnico Economico (QTE) finale, vistato dall'organo competente, verrà trasmessa dalla Banca alla Regione. La nota di trasmissione di tale documentazione sarà anche inviata, per conoscenza, dalla Banca all'operatore.

3. Nel caso in cui l'Atto di erogazione, quietanza a saldo e frazionamento del mutuo risulti stipulato per un numero di alloggi inferiore a quelli ammessi a finanziamento, il contributo riconosciuto sarà proporzionalmente ridotto.

Art. 5

1. La Regione eroga direttamente alla Banca il contributo di euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zerozero) per alloggio a seguito dell'avvenuta stipulazione dell'Atto di erogazione, quietanza a saldo e frazionamento del mutuo.

2. Con la stipula dell'Atto di compravendita/assegnazione definitiva dell'alloggio, il mutuo sarà oggetto di accollo in capo al beneficiario, sulla base della documentazione che ne attesti il possesso dei requisiti soggettivi previsti nel Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 2007-2009.

3. Qualora entro i due anni successivi all'ultimazione dei lavori uno o più alloggi non siano stati oggetto di accollo di mutuo, il contributo regionale di € 25.000,00 (venticinquemila virgola zerozero) concesso per ciascuno di quegli alloggi deve intendersi decaduto, e dovrà essere restituito dalla Banca alla Regione per intero e maggiorato dello stesso tasso di attualizzazione previsto nei successivi articoli della presente Convenzione, relativo al periodo di giacenza.

4. I mutui cantiere concessi agli operatori avranno rateizzazione semestrale con scadenze al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno. L'ammortamento avrà inizio a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui è intervenuta la stipula dell'Atto di erogazione, quietanza a saldo e frazionamento del mutuo.

5. I mutui accollati dagli acquirenti-beneficiari avranno rateizzazione mensile. Ad ogni ultimo giorno del mese il beneficiario corrisponderà alla Banca una rata di ammortamento calcolata secondo le modalità che saranno convenute nel contratto di mutuo, in relazione a quanto previsto al precedente articolo 3.

Art. 6

1. Il contributo regionale di euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zerozero) per alloggio, attualizzato ai sensi del successivo articolo 7, sarà ripartito nei primi quindici anni d'ammortamento decorrenti dalla data dell'accollo, in quote decrescenti da impiegare per la riduzione degli interessi della rata di ammortamento rispetto a quella fissa prevista, secondo il criterio in grado di rendere minima la rata iniziale e nel contempo più distribuita la progressione verso la rata fissa prevista, come esemplificato nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale alla presente Convenzione: "Applicazione del beneficio regionale", che costituisce, a fine esemplificativo, la modalità di ammortamento agevolato concordata tra Regione e Banca.

2. Il contributo regionale, attualizzato, è destinato alla copertura della sola quota di interessi del mutuo calcolati sui primi quindici anni di ammortamento decorrente dalla data dell'accollo. L'eventuale eccedenza, come risultante dal calcolo effettuato alla scadenza del quindicesimo anno

di ammortamento decorrente dalla data dell'accollo, deve essere restituita dalla Banca alla Regione, in unica soluzione maggiorata dei relativi interessi di attualizzazione.

Art. 7

1. Il tasso di attualizzazione, nel caso di mutui a tasso fisso, sarà quello risultante al momento della stipulazione dell'Atto di erogazione, quietanza a saldo e frazionamento del mutuo e non potrà essere superiore a IRS (lettera) relativo alla durata del mutuo, rilevato il quart'ultimo giorno lavorativo immediatamente precedente la data di stipula dello stesso atto definitivo e di frazionamento.
2. Il tasso di attualizzazione, nel caso di mutui a tasso variabile, è pari all'EURIBOR 1 (uno) mese, 365 (trecentosessantacinque) giorni, con aggiornamento il quart'ultimo giorno lavorativo di ogni mese, ovvero, è pari al tasso BCE vigente al momento della stipula dell'Atto di erogazione, quietanza a saldo e frazionamento del mutuo.

Art. 8

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di stipula del contratto di compravendita/assegnazione definitiva dell'alloggio, il beneficiario deve notificare alla Regione e trasmettere alla Banca, a mezzo raccomandata, copia autentica dell'atto medesimo, peraltro contenente l'accollo della quota di mutuo, unitamente alla certificazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi previsti nel Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 2007-2009.

Art. 9

1. L'estinzione totale anticipata del mutuo comporta la decadenza dai benefici concessi a partire dalla mensilità in cui viene estinto il mutuo. In tal caso la Banca provvederà a restituire alla Regione il valore attuale residuo, al tasso di cui all'articolo 7, dei benefici non ancora riconosciuti alla parte mutuataria.
2. Quanto sopra si applica proporzionalmente anche nel caso di estinzione parziale del mutuo.
3. È fatto obbligo alla Banca di comunicare alla Regione l'eventuale inizio di propria procedura esecutiva, entro quarantacinque giorni dall'avvio della stessa, per le eventuali determinazioni regionali.

Art. 10

1. Nei casi di subentro nel contratto di mutuo, i benefici sono mantenuti a condizione che il subentrante sia in possesso, al momento del subentro, delle condizioni previste per il caso di specie dalla vigente normativa nonché dei requisiti soggettivi previsti nel Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 2007-2009 o da successivi provvedimenti di adeguamento.
2. È in ogni caso consentita, nei termini di legge, l'alienazione dell'alloggio anche con subentro nel contratto di mutuo. È fatto obbligo per il nuovo acquirente il rispetto di quanto previsto al precedente articolo 8.

3. Nel caso in cui il subentrante non sia in possesso dei predetti requisiti soggettivi, la Banca provvederà a restituire alla Regione il valore attuale residuo al tasso di cui all'articolo 7, dei benefici non dovuti, con valuta pari al primo giorno del mese precedente la data dell'atto di compravendita.

Art. 11

1. I mutui di cui alla presente Convenzione sono assistiti dalla garanzia a prima richiesta, incondizionata e irrevocabile, prestata dalla Regione a valere sull'apposito accantonamento a cui si è obbligata in premesse per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori, in caso di insolvenza del mutuatario limitatamente alla quota di mutuo prestata dalla Banca oltre all'80% (ottanta per cento) del valore dell'immobile, determinato ai sensi del precedente articolo 1, comma 3.

2. Tale garanzia si intenderà rilasciata e vincolante per la Regione per ciascuna operazione di finanziamento di cui al precedente comma, senza necessità di ulteriori formalità, a partire dal momento dell'emissione del decreto regionale di concessione provvisoria del contributo.

3. Le parti concordano che la garanzia regionale di cui al presente articolo assume valore di garanzia integrativa ai sensi dell'art. 38 del Testo Unico sul Credito, ogni qualvolta i beneficiari indicati dagli operatori richiedano l'accollo di mutui d'ammontare superiore all'80% (ottanta per cento) del valore dell'immobile e limitatamente alla parte eccedente fino al 100% (cento per cento) del valore dell'immobile.

Art. 12

1. La Banca e la Regione Veneto - Direzione Edilizia Abitativa - concorderanno modalità e forme che assicurino il flusso di informazioni nascenti dalla presente Convenzione.

Art. 13

1. La presente Convenzione ha validità di un anno a partire dalla data odierna e, salvo disdetta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento di una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza, sarà tacitamente rinnovata di anno in anno.

Allegato B

Tariffe convenute delle spese bancarie afferenti ai mutui concessi alle condizioni della presente convenzione

SPESA BANCARIA O ACCESSORIA

TARIFFA IN EURO

CONVENUTA TRA LE PARTI

- a) di istruttoria:
 - b) di perizia:
 - c) di accertamenti peritali successivi al primo:
 - d) per erogazione finanziamento:
 - e) di frazionamento:
 - f) per ciascun collo:
 - g) per incasso rata:
 - h) penale di rimborso anticipato di erogazioni rateali:
 - i) per anticipata estinzione del mutuo:
 - j) per rinegoziazione della durata del mutuo dopo il 15° anno:
 - k) per vulture:
 - l) per redazione, assenso e cancellazione ipoteca:
 - m) per duplicato certificazione interessi:
 - n) spread su erogazioni rateali da sommare ad euribor trimestrale:
 - o) spread su erogazioni rateali da sommare al tasso bce:
 - p) spread su mutui a tasso variabile in relazione alla durata ed al parametro di riferimento:
- EURIBOR
- > per anni 15:
 - > per anni 20:
 - > per anni 25:
 - > per anni 30:
 - > per anni 35:
 - > per anni 40:

TASSO BCE
> per anni 15:
> per anni 20:
> per anni 25:
> per anni 30:
> per anni 35:
> per anni 40:

**SPREAD SU MUTUI A TASSO FISSO
(PARAMETRI DI RIFERIMENTO IRS) IN
RELAZIONE ALLA DURATA**

> per anni 15:
> per anni 20:
> per anni 25:
> per anni 30:
> per anni 35:
> per anni 40:

Schema di applicazione del beneficio regionale

Le seguenti simulazioni sono volte all'illustrazione esemplificativa della modalità di ammortamento concordata tra Regione e Banca, avvalendosi di determinazioni di ammontare di mutuo, di tasso d'interesse e di durata presi a piacere a meri fini dimostrativi, e pertanto non vincolanti. Si tratta di simulazioni con restituzione a rate semestrali ma il mutuo potrà essere a restituzione mensile.

SIMULAZIONE 1: il beneficio regionale di € 25.000,00 interviene su un ipotetico mutuo trentennale di € 130.000,00 a tasso variabile. Il tasso nominale annuo del 4% è determinato dalla somma del parametro BCE (nell'ipotesi 2,5% annuo) + Spread pari all'1,5%. Il tasso di attualizzazione nominale annuo del contributo regionale è pari al tasso BCE (2,5%). Il beneficio è ripartito in anni 15 con incidenza decrescente.

Rata n.	Quota capitale	Quota interessi	Rata semestrale	Quota contributo	Rata netta	Capitale residuo	Contributo residuo
------------	-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	------------	---------------------	-----------------------

130.000,00 25.000,00

1	1.147,59	2.574,51	3.722,10	1.145,83	2.576,27	128.852,41	24.166,67
2	1.170,32	2.551,78	3.722,10	1.135,41	2.586,69	127.682,09	23.333,33
3	1.193,50	2.528,60	3.722,10	1.125,00	2.597,10	126.488,59	22.500,00
4	1.217,13	2.504,97	3.722,10	1.114,58	2.607,52	125.271,46	21.666,67
5	1.241,24	2.480,86	3.722,10	1.104,16	2.617,94	124.030,22	20.833,33
6	1.265,82	2.456,28	3.722,10	1.093,75	2.628,35	122.764,40	20.000,00
7	1.290,89	2.431,21	3.722,10	1.083,33	2.638,77	121.473,52	19.166,67
8	1.316,45	2.405,65	3.722,10	1.072,91	2.649,19	120.157,07	18.333,33
9	1.342,52	2.379,58	3.722,10	1.062,50	2.659,60	118.814,54	17.500,00
10	1.369,11	2.352,99	3.722,10	1.052,08	2.670,02	117.445,44	16.666,67
11	1.396,22	2.325,88	3.722,10	1.041,66	2.680,44	116.049,21	15.833,33
12	1.423,87	2.298,23	3.722,10	1.031,25	2.690,85	114.625,34	15.000,00
13	1.452,07	2.270,03	3.722,10	1.020,83	2.701,27	113.173,27	14.166,67
14	1.480,83	2.241,27	3.722,10	1.010,41	2.711,69	111.692,44	13.333,33
15	1.510,15	2.211,95	3.722,10	1.000,00	2.722,10	110.182,29	12.500,00
16	1.540,06	2.182,04	3.722,10	989,58	2.732,52	108.642,23	11.666,67
17	1.570,56	2.151,54	3.722,10	979,16	2.742,94	107.071,67	10.833,33
18	1.601,66	2.120,44	3.722,10	968,75	2.753,35	105.470,00	10.000,00
19	1.633,38	2.088,72	3.722,10	958,33	2.763,77	103.836,62	9.166,67
20	1.665,73	2.056,37	3.722,10	947,91	2.774,19	102.170,89	8.333,33
21	1.698,72	2.023,38	3.722,10	937,50	2.784,60	100.472,17	7.500,00
22	1.732,36	1.989,74	3.722,10	927,08	2.795,02	98.739,81	6.666,67
23	1.766,67	1.955,43	3.722,10	916,66	2.805,44	96.973,15	5.833,33
24	1.801,65	1.920,45	3.722,10	906,25	2.815,85	95.171,49	5.000,00
25	1.837,33	1.884,77	3.722,10	895,83	2.826,27	93.334,16	4.166,67

26	1.873,72	1.848,38	3.722,10	885,41	2.836,69	91.460,44	3.333,33
27	1.910,83	1.811,27	3.722,10	875,00	2.847,10	89.549,61	2.500,00
28	1.948,67	1.773,43	3.722,10	864,58	2.857,52	87.600,94	1.666,67
29	1.987,26	1.734,84	3.722,10	854,16	2.867,94	85.613,68	833,33
30	2.026,62	1.695,49	3.722,10	843,75	2.878,35	83.587,07	0,00
31	2.066,75	1.655,35	3.722,10	-	3.722,10	81.520,32	
32	2.107,68	1.614,42	3.722,10		3.722,10	79.412,64	
33	2.149,42	1.572,68	3.722,10		3.722,10	77.263,22	
34	2.191,99	1.530,11	3.722,10		3.722,10	75.071,23	
35	2.235,40	1.486,70	3.722,10		3.722,10	72.835,83	
36	2.279,67	1.442,43	3.722,10		3.722,10	70.556,17	
37	2.324,81	1.397,29	3.722,10		3.722,10	68.231,35	
38	2.370,85	1.351,25	3.722,10		3.722,10	65.860,50	
39	2.417,81	1.304,29	3.722,10		3.722,10	63.442,70	
40	2.465,69	1.256,41	3.722,10		3.722,10	60.977,01	
41	2.514,52	1.207,58	3.722,10		3.722,10	58.462,49	
42	2.564,31	1.157,79	3.722,10		3.722,10	55.898,18	
43	2.615,10	1.107,00	3.722,10		3.722,10	53.283,08	
44	2.666,89	1.055,21	3.722,10		3.722,10	50.616,19	
45	2.719,70	1.002,40	3.722,10		3.722,10	47.896,49	
46	2.773,56	948,54	3.722,10		3.722,10	45.122,92	
47	2.828,49	893,61	3.722,10		3.722,10	42.294,43	
48	2.884,51	837,59	3.722,10		3.722,10	39.409,93	
49	2.941,63	780,47	3.722,10		3.722,10	36.468,30	
50	2.999,89	722,21	3.722,10		3.722,10	33.468,41	
51	3.059,30	662,81	3.722,10		3.722,10	30.409,12	

52	3.119,88	602,22	3.722,10	3.722,10	27.289,24
53	3.181,67	540,43	3.722,10	3.722,10	24.107,57
54	3.244,68	477,42	3.722,10	3.722,10	20.862,89
55	3.308,93	413,17	3.722,10	3.722,10	17.553,96
56	3.374,46	347,64	3.722,10	3.722,10	14.179,50
57	3.441,29	280,81	3.722,10	3.722,10	10.738,20
58	3.509,44	212,66	3.722,10	3.722,10	7.228,76
59	3.578,94	143,16	3.722,10	3.722,10	3.649,82
60	3.649,82	72,28	3.722,10	3.722,10	0,00

130.000,00 93.326,02 223.326,02 29.843,65 193.482,37

SIMULAZIONE 2: il beneficio regionale di € 25.000,00 interviene su un ipotetico mutuo trentennale di € 130.000,00 a tasso variabile. Il tasso nominale annuo del 4% è determinato dalla somma dell'Euribor (6m) (nell'ipotesi 3,0% annuo) + Spread pari all'1,0%. Il tasso di attualizzazione nominale annuo del contributo regionale è pari al tasso Euribor (3,0%). Il beneficio è ripartito in anni 15 con incidenza decrescente.

Rata n.	Quota capitale	Quota interessi	Rata semestrale	Quota contributo	Rata netta	Capitale residuo	Contributo residuo
						130.000,00	25.000,00
1	1.147,59	2.574,51	3.722,10	1.208,33	2.513,77	128.852,41	24.166,67
2	1.170,32	2.551,78	3.722,10	1.195,83	2.526,27	127.682,09	23.333,33
3	1.193,50	2.528,60	3.722,10	1.183,33	2.538,77	126.488,59	22.500,00
4	1.217,13	2.504,97	3.722,10	1.170,83	2.551,27	125.271,46	21.666,67
5	1.241,24	2.480,86	3.722,10	1.158,33	2.563,77	124.030,22	20.833,33
6	1.265,82	2.456,28	3.722,10	1.145,83	2.576,27	122.764,40	20.000,00
7	1.290,89	2.431,21	3.722,10	1.133,33	2.588,77	121.473,52	19.166,67
8	1.316,45	2.405,65	3.722,10	1.120,83	2.601,27	120.157,07	18.333,33

9	1.342,52	2.379,58	3.722,10	1.108,33	2.613,77	118.814,54	17.500,00
10	1.369,11	2.352,99	3.722,10	1.095,83	2.626,27	117.445,44	16.666,67
11	1.396,22	2.325,88	3.722,10	1.083,33	2.638,77	116.049,21	15.833,33
12	1.423,87	2.298,23	3.722,10	1.070,83	2.651,27	114.625,34	15.000,00
13	1.452,07	2.270,03	3.722,10	1.058,33	2.663,77	113.173,27	14.166,67
14	1.480,83	2.241,27	3.722,10	1.045,83	2.676,27	111.692,44	13.333,33
15	1.510,15	2.211,95	3.722,10	1.033,33	2.688,77	110.182,29	12.500,00
16	1.540,06	2.182,04	3.722,10	1.020,83	2.701,27	108.642,23	11.666,67
17	1.570,56	2.151,54	3.722,10	1.008,33	2.713,77	107.071,67	10.833,33
18	1.601,66	2.120,44	3.722,10	995,83	2.726,27	105.470,00	10.000,00
19	1.633,38	2.088,72	3.722,10	983,33	2.738,77	103.836,62	9.166,67
20	1.665,73	2.056,37	3.722,10	970,83	2.751,27	102.170,89	8.333,33
21	1.698,72	2.023,38	3.722,10	958,33	2.763,77	100.472,17	7.500,00
22	1.732,36	1.989,74	3.722,10	945,83	2.776,27	98.739,81	6.666,67
23	1.766,67	1.955,43	3.722,10	933,33	2.788,77	96.973,15	5.833,33
24	1.801,65	1.920,45	3.722,10	920,83	2.801,27	95.171,49	5.000,00
25	1.837,33	1.884,77	3.722,10	908,33	2.813,77	93.334,16	4.166,67
26	1.873,72	1.848,38	3.722,10	895,83	2.826,27	91.460,44	3.333,33
27	1.910,83	1.811,27	3.722,10	883,33	2.838,77	89.549,61	2.500,00
28	1.948,67	1.773,43	3.722,10	870,83	2.851,27	87.600,94	1.666,67
29	1.987,26	1.734,84	3.722,10	858,33	2.863,77	85.613,68	833,33
30	2.026,62	1.695,49	3.722,10	845,83	2.876,27	83.587,07	0,00
31	2.066,75	1.655,35	3.722,10	-	3.722,10	81.520,32	
32	2.107,68	1.614,42	3.722,10		3.722,10	79.412,64	
33	2.149,42	1.572,68	3.722,10		3.722,10	77.263,22	
34	2.191,99	1.530,11	3.722,10		3.722,10	75.071,23	

35	2.235,40	1.486,70	3.722,10	3.722,10	72.835,83
36	2.279,67	1.442,43	3.722,10	3.722,10	70.556,17
37	2.324,81	1.397,29	3.722,10	3.722,10	68.231,35
38	2.370,85	1.351,25	3.722,10	3.722,10	65.860,50
39	2.417,81	1.304,29	3.722,10	3.722,10	63.442,70
40	2.465,69	1.256,41	3.722,10	3.722,10	60.977,01
41	2.514,52	1.207,58	3.722,10	3.722,10	58.462,49
42	2.564,31	1.157,79	3.722,10	3.722,10	55.898,18
43	2.615,10	1.107,00	3.722,10	3.722,10	53.283,08
44	2.666,89	1.055,21	3.722,10	3.722,10	50.616,19
45	2.719,70	1.002,40	3.722,10	3.722,10	47.896,49
46	2.773,56	948,54	3.722,10	3.722,10	45.122,92
47	2.828,49	893,61	3.722,10	3.722,10	42.294,43
48	2.884,51	837,59	3.722,10	3.722,10	39.409,93
49	2.941,63	780,47	3.722,10	3.722,10	36.468,30
50	2.999,89	722,21	3.722,10	3.722,10	33.468,41
51	3.059,30	662,81	3.722,10	3.722,10	30.409,12
52	3.119,88	602,22	3.722,10	3.722,10	27.289,24
53	3.181,67	540,43	3.722,10	3.722,10	24.107,57
54	3.244,68	477,42	3.722,10	3.722,10	20.862,89
55	3.308,93	413,17	3.722,10	3.722,10	17.553,96
56	3.374,46	347,64	3.722,10	3.722,10	14.179,50
57	3.441,29	280,81	3.722,10	3.722,10	10.738,20
58	3.509,44	212,66	3.722,10	3.722,10	7.228,76
59	3.578,94	143,16	3.722,10	3.722,10	3.649,82
60	3.649,82	72,28	3.722,10	3.722,10	- 0,00

130.000,00 93.326,02 223.326,02 30.812,40 192.513,62

SIMULAZIONE 3: il beneficio regionale di € 25.000,00 interviene su un ipotetico mutuo trentennale di € 130.000,00 a tasso fisso. Il tasso nominale annuo del 4% è determinato dalla somma del parametro IRS30 (nell'ipotesi 2,9% annuo) + Spread pari all'1,1%. Il tasso di attualizzazione nominale annuo del contributo regionale è pari al tasso IRS30 (2,9). Il beneficio è ripartito in anni 15 con incidenza decrescente.

Rata n.	Quota capitale	Quota interessi	Rata semestrale	Quota contributo	Rata netta	Capitale residuo	Contributo residuo
						130.000,00	25.000,00
1	1.147,59	2.574,51	3.722,10	1.195,83	2.526,27	128.852,41	24.166,67
2	1.170,32	2.551,78	3.722,10	1.183,75	2.538,35	127.682,09	23.333,33
3	1.193,50	2.528,60	3.722,10	1.171,66	2.550,44	126.488,59	22.500,00
4	1.217,13	2.504,97	3.722,10	1.159,58	2.562,52	125.271,46	21.666,67
5	1.241,24	2.480,86	3.722,10	1.147,50	2.574,60	124.030,22	20.833,33
6	1.265,82	2.456,28	3.722,10	1.135,41	2.586,69	122.764,40	20.000,00
7	1.290,89	2.431,21	3.722,10	1.123,33	2.598,77	121.473,52	19.166,67
8	1.316,45	2.405,65	3.722,10	1.111,25	2.610,85	120.157,07	18.333,33
9	1.342,52	2.379,58	3.722,10	1.099,16	2.622,94	118.814,54	17.500,00
10	1.369,11	2.352,99	3.722,10	1.087,08	2.635,02	117.445,44	16.666,67
11	1.396,22	2.325,88	3.722,10	1.075,00	2.647,10	116.049,21	15.833,33
12	1.423,87	2.298,23	3.722,10	1.062,91	2.659,19	114.625,34	15.000,00
13	1.452,07	2.270,03	3.722,10	1.050,83	2.671,27	113.173,27	14.166,67
14	1.480,83	2.241,27	3.722,10	1.038,75	2.683,35	111.692,44	13.333,33
15	1.510,15	2.211,95	3.722,10	1.026,66	2.695,44	110.182,29	12.500,00
16	1.540,06	2.182,04	3.722,10	1.014,58	2.707,52	108.642,23	11.666,67
17	1.570,56	2.151,54	3.722,10	1.002,50	2.719,60	107.071,67	10.833,33

18	1.601,66	2.120,44	3.722,10	990,41	2.731,69	105.470,00	10.000,00
19	1.633,38	2.088,72	3.722,10	978,33	2.743,77	103.836,62	9.166,67
20	1.665,73	2.056,37	3.722,10	966,25	2.755,85	102.170,89	8.333,33
21	1.698,72	2.023,38	3.722,10	954,16	2.767,94	100.472,17	7.500,00
22	1.732,36	1.989,74	3.722,10	942,08	2.780,02	98.739,81	6.666,67
23	1.766,67	1.955,43	3.722,10	930,00	2.792,10	96.973,15	5.833,33
24	1.801,65	1.920,45	3.722,10	917,91	2.804,19	95.171,49	5.000,00
25	1.837,33	1.884,77	3.722,10	905,83	2.816,27	93.334,16	4.166,67
26	1.873,72	1.848,38	3.722,10	893,75	2.828,35	91.460,44	3.333,33
27	1.910,83	1.811,27	3.722,10	881,66	2.840,44	89.549,61	2.500,00
28	1.948,67	1.773,43	3.722,10	869,58	2.852,52	87.600,94	1.666,67
29	1.987,26	1.734,84	3.722,10	857,50	2.864,60	85.613,68	833,33
30	2.026,62	1.695,49	3.722,10	845,41	2.876,69	83.587,07	0,00
31	2.066,75	1.655,35	3.722,10	-	3.722,10	81.520,32	
32	2.107,68	1.614,42	3.722,10		3.722,10	79.412,64	
33	2.149,42	1.572,68	3.722,10		3.722,10	77.263,22	
34	2.191,99	1.530,11	3.722,10		3.722,10	75.071,23	
35	2.235,40	1.486,70	3.722,10		3.722,10	72.835,83	
36	2.279,67	1.442,43	3.722,10		3.722,10	70.556,17	
37	2.324,81	1.397,29	3.722,10		3.722,10	68.231,35	
38	2.370,85	1.351,25	3.722,10		3.722,10	65.860,50	
39	2.417,81	1.304,29	3.722,10		3.722,10	63.442,70	
40	2.465,69	1.256,41	3.722,10		3.722,10	60.977,01	
41	2.514,52	1.207,58	3.722,10		3.722,10	58.462,49	
42	2.564,31	1.157,79	3.722,10		3.722,10	55.898,18	
43	2.615,10	1.107,00	3.722,10		3.722,10	53.283,08	

44	2.666,89	1.055,21	3.722,10	3.722,10	50.616,19
45	2.719,70	1.002,40	3.722,10	3.722,10	47.896,49
46	2.773,56	948,54	3.722,10	3.722,10	45.122,92
47	2.828,49	893,61	3.722,10	3.722,10	42.294,43
48	2.884,51	837,59	3.722,10	3.722,10	39.409,93
49	2.941,63	780,47	3.722,10	3.722,10	36.468,30
50	2.999,89	722,21	3.722,10	3.722,10	33.468,41
51	3.059,30	662,81	3.722,10	3.722,10	30.409,12
52	3.119,88	602,22	3.722,10	3.722,10	27.289,24
53	3.181,67	540,43	3.722,10	3.722,10	24.107,57
54	3.244,68	477,42	3.722,10	3.722,10	20.862,89
55	3.308,93	413,17	3.722,10	3.722,10	17.553,96
56	3.374,46	347,64	3.722,10	3.722,10	14.179,50
57	3.441,29	280,81	3.722,10	3.722,10	10.738,20
58	3.509,44	212,66	3.722,10	3.722,10	7.228,76
59	3.578,94	143,16	3.722,10	3.722,10	3.649,82
60	3.649,82	72,28	3.722,10	3.722,10	- 0,00

130.000,00 93.326,02 223.326,02 30.618,65 192.707,37

SIMULAZIONE 4: Nella simulazione il beneficio regionale di € 25.000,00 interviene su un ipotetico mutuo trentennale di € 130.000,00 al tasso nominale annuo del 4%. Il tasso di attualizzazione nominale annuo del contributo regionale è pari all'85% del tasso del mutuo arrotondato ai 5 centesimi superiori (ovvero 3,40%). Il beneficio è ripartito in anni 15 con incidenza decrescente.

Rata	Quota	Quota	Rata	Quota	Rata netta	Capitale	Contributo
------	-------	-------	------	-------	------------	----------	------------

1	1.147,59	2.574,51	3.722,10	1.258,33	2.463,77	128.852,41	24.166,67
2	1.170,32	2.551,78	3.722,10	1.244,16	2.477,94	127.682,09	23.333,33
3	1.193,50	2.528,60	3.722,10	1.230,00	2.492,10	126.488,59	22.500,00
4	1.217,13	2.504,97	3.722,10	1.215,83	2.506,27	125.271,46	21.666,67
5	1.241,24	2.480,86	3.722,10	1.201,66	2.520,44	124.030,22	20.833,33
6	1.265,82	2.456,28	3.722,10	1.187,50	2.534,60	122.764,40	20.000,00
7	1.290,89	2.431,21	3.722,10	1.173,33	2.548,77	121.473,52	19.166,67
8	1.316,45	2.405,65	3.722,10	1.159,16	2.562,94	120.157,07	18.333,33
9	1.342,52	2.379,58	3.722,10	1.145,00	2.577,10	118.814,54	17.500,00
10	1.369,11	2.352,99	3.722,10	1.130,83	2.591,27	117.445,44	16.666,67
11	1.396,22	2.325,88	3.722,10	1.116,66	2.605,44	116.049,21	15.833,33
12	1.423,87	2.298,23	3.722,10	1.102,50	2.619,60	114.625,34	15.000,00
13	1.452,07	2.270,03	3.722,10	1.088,33	2.633,77	113.173,27	14.166,67
14	1.480,83	2.241,27	3.722,10	1.074,16	2.647,94	111.692,44	13.333,33
15	1.510,15	2.211,95	3.722,10	1.060,00	2.662,10	110.182,29	12.500,00
16	1.540,06	2.182,04	3.722,10	1.045,83	2.676,27	108.642,23	11.666,67
17	1.570,56	2.151,54	3.722,10	1.031,66	2.690,44	107.071,67	10.833,33
18	1.601,66	2.120,44	3.722,10	1.017,50	2.704,60	105.470,00	10.000,00
19	1.633,38	2.088,72	3.722,10	1.003,33	2.718,77	103.836,62	9.166,67
20	1.665,73	2.056,37	3.722,10	989,16	2.732,94	102.170,89	8.333,33
21	1.698,72	2.023,38	3.722,10	975,00	2.747,10	100.472,17	7.500,00
22	1.732,36	1.989,74	3.722,10	960,83	2.761,27	98.739,81	6.666,67
23	1.766,67	1.955,43	3.722,10	946,66	2.775,44	96.973,15	5.833,33
24	1.801,65	1.920,45	3.722,10	932,50	2.789,60	95.171,49	5.000,00
25	1.837,33	1.884,77	3.722,10	918,33	2.803,77	93.334,16	4.166,67
26	1.873,72	1.848,38	3.722,10	904,16	2.817,94	91.460,44	3.333,33

27	1.910,83	1.811,27	3.722,10	890,00	2.832,10	89.549,61	2.500,00
28	1.948,67	1.773,43	3.722,10	875,83	2.846,27	87.600,94	1.666,67
29	1.987,26	1.734,84	3.722,10	861,66	2.846,44	85.613,68	833,33
30	2.026,62	1.695,49	3.722,10	847,50	2.874,60	83.587,07	0,00
31	2.066,75	1.655,35	3.722,10	-	3.722,10	81.520,32	
32	2.107,68	1.614,42	3.722,10		3.722,10	79.412,64	
33	2.149,42	1.572,68	3.722,10		3.722,10	77.263,22	
34	2.191,99	1.530,11	3.722,10		3.722,10	75.071,23	
35	2.235,40	1.486,70	3.722,10		3.722,10	72.835,83	
36	2.279,67	1.442,43	3.722,10		3.722,10	70.556,17	
37	2.324,81	1.397,29	3.722,10		3.722,10	68.231,35	
38	2.370,85	1.351,25	3.722,10		3.722,10	65.860,50	
39	2.417,81	1.304,29	3.722,10		3.722,10	63.442,70	
40	2.465,69	1.256,41	3.722,10		3.722,10	60.977,01	
41	2.514,52	1.207,58	3.722,10		3.722,10	58.462,49	
42	2.564,31	1.157,79	3.722,10		3.722,10	55.898,18	
43	2.615,10	1.107,00	3.722,10		3.722,10	53.283,08	
44	2.666,89	1.055,21	3.722,10		3.722,10	50.616,19	
45	2.719,70	1.002,40	3.722,10		3.722,10	47.896,49	
46	2.773,56	948,54	3.722,10		3.722,10	45.122,92	
47	2.828,49	893,61	3.722,10		3.722,10	42.294,43	
48	2.884,51	837,59	3.722,10		3.722,10	39.409,93	
49	2.941,63	780,47	3.722,10		3.722,10	36.468,30	
50	2.999,89	722,21	3.722,10		3.722,10	33.468,41	
51	3.059,30	662,81	3.722,10		3.722,10	30.409,12	
52	3.119,88	602,22	3.722,10		3.722,10	27.289,24	

53	3.181,67	540,43	3.722,10	3.722,10	24.107,57
54	3.244,68	477,42	3.722,10	3.722,10	20.862,89
55	3.308,93	413,17	3.722,10	3.722,10	17.553,96
56	3.374,46	347,64	3.722,10	3.722,10	14.179,50
57	3.441,29	280,81	3.722,10	3.722,10	10.738,20
58	3.509,44	212,66	3.722,10	3.722,10	7.228,76
59	3.578,94	143,16	3.722,10	3.722,10	3.649,82
60	3.649,82	72,28	3.722,10	3.722,10	- 0,00

130.000,00 93.326,02 223.326,02 31.587,40 192.738,62
